

In arrivo la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP

Il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto 'Ristori Quater', in corso di adozione.

Inoltre sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021.

Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge "Ristori bis" e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica

soluzione entro il 30 aprile 2021.

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 6 del decreto-legge "Ristori bis".

Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari. (Così, comunicato stampa Mef n. 26927 novembre 2020)

Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità. Le nuove risposte dell'Agenzia ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L'acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% per cento in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l'estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Sono solo alcune delle precisazioni

contenute nella [circolare n. 11/E](#) firmata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull'applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 ([D.L. Cura Italia](#)) e dal D.L. n. 23/2020 ([D.L. Liquidità – in “Finanza & Fisco” n. 7/2020, pag. 593](#)) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l'Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al *bonus* ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi

Le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD *“spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”*. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella *“Banca dati dei dispositivi medici”* pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile

Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di *crowdfunding* (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all'articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestante l'operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti

La [circolare](#) chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 **i termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica**

IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell'“esterometro” del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell'imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell'imposta sui finanziamenti (articolo 20 D.P.R. n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 D.P.R. n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza

La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 ([in “Finanza & Fisco” n. 5/2020, pag. 438](#)). Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la **sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del D.L. Cura Italia, poi estesa fino all'11 maggio dal D.L. Liquidità**. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell'adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali

Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall'8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell'emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell'autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno

infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti

La [circolare](#) fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del *bonus* ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell'area dedicata

Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell'Agenzia sulle misure introdotte dai decreti "*Cura Italia*" e "*Liquidità*" sono disponibili all'interno dell'area tematica del sito delle Entrate "*Emergenza Coronavirus*", in costante aggiornamento. (*Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2020*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020](#), con oggetto:«*DECRETO "CURA ITALIA" – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – D.L.*

[17/03/2020, n. 18 \(cd. Decreto "Cura Italia"\) – D.L. 08/04/2020, n. 23 \(cd. Decreto "Liquidità Italia"\)»](#)

In Gazzetta il decreto Cura Italia bis | Slittano i versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio

È stato pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», varato dal Consiglio dei ministri, di lunedì 6 aprile 2020.

**C.d.M. del 6 aprile 2020.
Approvate nuove misure**

urgenti per le imprese, i settori strategici e la giustizia (anche tributaria) | Nel D.L. nuove proroghe per tasse e contributi

Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, di lunedì 6 aprile 2020 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Misure fiscali del Decreto “Cura Italia”: diffuso il primo quesitario

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l'Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti

relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Sospensione dei termini. Le indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box

L'articolo 67, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, 18 dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;

le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986;

la procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).

Sugli effetti della citata sospensione, l'Agenzia delle entrate, con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 marzo 2020 ha diffuso i primi chiarimenti.

Validità DURC e rate sospese: nuove istruzioni Inps

Con messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, l'INPS ha fornito le indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva. Nel dettaglio, l'Istituto precisa le disposizioni contenute nella circolare n. 37/2020 in materia di rateazioni trovano applicazione anche alle sospensioni disposte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai periodi di sospensione di volta in volta considerati, incluso quanto precisato (al paragrafo 4.1) della stessa circolare secondo cui entro la data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Inoltre, in merito al DURC, chiarisce che l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, secondo il quale «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020», include tra i documenti anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020

conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Coronavirus: sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino al 3 aprile

L'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che è stata prolungata che è stata prolungata fino al 3 aprile la chiusura al pubblico dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 25 marzo.

Covid-19, presentazione telematica modelli Intra. Rinvio al 30 giugno 2020

L'articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 cd. decreto "Cura Italia", stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per «i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020»

Rientra, pertanto, nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.

Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Accertamento con adesione e termini per il ricorso: confermato l'impatto della disciplina relativa alla sospensione ex art. 83 del Decreto "Cura Italia" | Delineate le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, Decreto “Cura Italia”). Questa l’importante conferma contenuta nella circolare n. 6/E, riguardante le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Coronavirus, Decreto “Cura Italia”. Ulteriori chiarimenti sulle attività con sospensioni dei pagamenti

A seguito delle richieste pervenute da alcune Associazioni di categoria, si precisa che i codici riportati nell’allegato alla [risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020](#) sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti previsti dall’articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 e dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

La precisazione è contenuta nella [risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020](#) che riporta, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, un’ulteriore lista di codici attività interessati dalla sospensione. (*cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 marzo 2020*)

In particolare, l’Agenzia delle entrate precisa che i codici ATECO riportati nell’allegato alla citata [risoluzione n. 12/E del 2020](#) sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il suddetto elenco di codici ATECO **ha valore indicativo e non esaustivo** dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa [risoluzione n. 12/E del 2020](#).

Rientrano **ad esempio** nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO: .

- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei; .
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020](#): «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 – Ulteriori precisazioni – Articolo 60 e 61, del D.L.17/03/2020, n. 18. (cd. [Decreto “Cura Italia”](#))

La classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate

[Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate»](#)

[Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche \(ATECO 2007\)](#)

[Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007](#)

Dietrofront Inps | Pagamento delle quote a carico dei lavoratori: si applica la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali

e assistenziali

Il decreto legge n.18/2020, cd Cura Italia, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Inps entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Decreto “Cura Italia”. Per gli accertamenti esecutivi solo sospensione breve

Con circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'articolo 68 del Decreto “Cura Italia” si riferisce solo alla sospensione dei termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati ex lett. b), dell'articolo 29 del D.L. n. 78/2010.

Va, pertanto, esclusa l'applicazione agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 della sospensione dei termini – in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 – per il versamento, recata dall'articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di

versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione».

Decreto “Cura Italia”. Così la sospensione dei termini delle istanze di interpello

Pubblicati i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla sospensione dei termini delle istanze di interpello introdotta dall'art. 67 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18).

Nella circolare n. 4/E forniti i primi chiarimenti sulla sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

In particolare, si tratta della sospensione dei termini delle istanze di interpello, riguardanti:

l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale) di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 212 del 2000;

la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente

previsti, come ad esempio per le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000;

l'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 212 del 2000;

la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 212 del 2000.

Coronavirus: sospensione della riscossione | Sul sito AdER le faq su D.L. "Cura Italia"

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n.18/2020 ("Cura Italia").

Il Decreto prevede, in particolare, la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere

effettuati entro il 30 giugno 2020.

Il Decreto sospende (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell'inizio della sospensione.

Il decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della "Rottamazione-ter", scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del "Saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020.

Le Misure del decreto "Cura Italia" con impatto sul processo tributario

Si comunica che con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, il Governo ha disposto nel processo tributario la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);

dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);

del decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all'art. 17-bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, comma 2).

Misure fiscali del decreto Cura Italia, il vademecum dell'Agenzia delle entrate

4. Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali	Tutti i contribuenti	8.03.2020 - 31.05.2020	Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020	Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020

L'Agenzia delle entrate illustra le misure fiscali contenute nel [decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020](#), che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia

[Link al vademecum misure fiscali – pdf](#)

Le novità del decreto sull'emergenza da covid-19 (D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia"). Un documento CNDCEC – Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento di ricerca che riepiloga le principali disposizioni di interesse contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020

Coronavirus, Decreto "Cura Italia": primi chiarimenti

delle entrate. Proroga dei versamenti al 20 marzo per tutti. Elenco delle attività con sospensioni dei pagamenti

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Primi chiarimenti

Emergenza sanitaria COVID-19: le novità del D.L. "Cura Italia" e le misure adottate da Agenzia delle entrate-Riscossione

Il [Decreto Legge n. 18/2020](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha disposto le seguenti misure con impatto sui termini di pagamento e le attività di riscossione:

- *sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8*

- marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020** (mese successivo il periodo di sospensione);
- **fino al 31 maggio 2020**, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
 - **differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio** relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

In relazione alle misure contenute nel [Decreto Legge n. 18/2020](#), e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, **gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico dal 18 al 25 marzo.**

In questa situazione straordinaria, sarà comunque garantita l'operatività dell'Agenzia e la fruibilità dei servizi online, oltre all'assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l'occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili.

Servizi web h24

I servizi online sono disponibili h24 sul portale e sull'App Equiclick. Per chi dispone delle credenziali di accesso all'area riservata (Pin dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps, della Carta nazionale servizi o di Spid), può controllare la propria situazione debitoria, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro (attraverso il servizio “Rateizza adesso”), pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge. Senza registrazione è possibile effettuare pagamenti online.

Inoltre è possibile presentare istanze di rateizzazione di qualsiasi importo e dichiarazioni di sospensione legale

della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012, inviando la relativa documentazione mediante posta elettronica agli indirizzi mail indicati nella [modulistica di riferimento](#).

Per saperne di più, consulta le sezioni [rateizzazione](#) e [sospensione](#).

Sempre attraverso il canale mail, utilizzando gli specifici indirizzi presenti nelle comunicazioni ricevute, è altresì possibile richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, tramite accredito sul conto corrente.

Casi urgenti e non differibili

Per richiedere assistenza su procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione e far fronte così anche a quelle situazioni urgenti e non differibili, quali la cancellazione di una procedura esecutiva o cautelare in seguito al pagamento integrale del debito oppure la sospensione del fermo amministrativo del veicolo in seguito al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di rottamazione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha istituito nuovi indirizzi di posta elettronica ai quali è possibile, tramite mail ed allegando i documenti di riconoscimento, inoltrare richieste di assistenza aventi tali caratteristiche di straordinarietà e urgenza.

[ELENCO CASELLE MAIL](#)

Assistenza telefonica

Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero unico **06 01 01**, sia da telefono fisso che da cellulare (secondo piano

tariffario).

Così, comunicato pubblicato nel sito:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/news/Emergenza-sanitaria-COVID-19-le-novita-del-DL-n.-18-2020-e-le-misure-adottate-da-Agenzia-delle-entrate-Riscossione/>

18 è il numero del decreto legge “Cura Italia”

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020, il [Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

[Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La *ratio* del Decreto “Cura Italia”

[Link al testo della relazione illustrativa](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

[Link al testo della relazione tecnica](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – Atto Senato n. 1766

Decreto Coronavirus-ter. Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali

Con il decreto-legge appena approvato il Governo ha introdotto una serie di norme che prevedono uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi di euro, con l'effetto di sospendere tributi e contributi per complessivi 10,7 miliardi di euro. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il proprietario di locali commerciali che rinuncia a parte dell'affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l'estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell'epidemia e delle cure sanitarie.

Coronavirus, sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi | Agenzia Riscossione chiude gli sportelli. Servizi web e call center h24

L'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta "rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto "saldo e stralcio".

Approvato il decreto legge “Cura Italia”

Il Consiglio dei Ministri n.37 del 16 Marzo 2020 ha dato il via libera al decreto “Cura Italia”. Le principali novità del Decreto-Legge Covid-Ter del 16 marzo 2020, recante: «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge

I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19.

Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria.

(Cosi, comunicato Stampa Mef n. 50 del 13 marzo 2020)

Coronavirus: Commercialisti a Gualtieri, 80% nostri studi non può garantire l'operatività

Lettera di Miani al Ministro dell'Economia: "Sospensione immediata di tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza il 16 marzo, nostre strutture in ginocchio"

"Sulla base delle segnalazioni che riceviamo, riteniamo che almeno l'80% dei nostri studi professionali non sia in grado di garantire, in questi giorni, l'operatività".

E' il motivo per il quale in una missiva inviata al Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, torna a chiedere la sospensione immediata di tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza il 16 marzo.

"Non possiamo non sottolineare – scrive Miani a Gualtieri – come l'estensione a tutto il territorio nazionale delle pesanti limitazioni agli spostamenti e delle prescrizioni

per evitare la diffusione del contagio anche in relazione ad attività, come quelle professionali, che devono comunque garantire i loro servizi, stanno mettendo in ginocchio gli studi dei Commercialisti e i loro centri di elaborazione dati per l'impossibilità in moltissimi casi di attivare, in così breve tempo, lo smart working con i propri dipendenti e collaboratori e la condivisione dell'uso dei software gestionali presso le loro abitazioni".

Miani sottolinea anche

"la situazione di estremo disagio di dipendenti e collaboratori degli studi che si trovano, a differenza di altri lavoratori, costretti a raggiungere il proprio posto di lavoro, cosa che sta generando grande tensione". "Almeno l'80% degli studi professionali aggiunge – non è in grado di garantire, in questi giorni, l'operatività come richiesto dalle misure previste dai recenti decreti tra cui, a titolo esemplificativo, il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone nei luoghi di lavoro".

Miani ribadisce dunque la richiesta più volte avanzata in questi giorni

"di una sospensione generalizzata per tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti dei versamenti e degli adempimenti in scadenza, anche per le ulteriori difficoltà che deriverebbero da eventuali novità normative che prevedano modalità di adempimento diversificate e più complesse da gestire". "In questa situazione emergenziale – aggiunge – è assolutamente indispensabile ad horas un comunicato del Ministero dell'economia che faccia chiarezza, anticipando i provvedimenti che saranno

adottati in relazione alle scadenze di lunedì 16 marzo prossimo, considerato che oggi è venerdì”.

Altrettanto urgente, secondo il numero uno dei commercialisti

“è l'immediata sospensione di tutti i termini processuali tributari e dei termini d'impugnazione degli atti impositivi che continuano irrimediabilmente a decorrere, senza alcuna possibilità di ravvedimento, con grave pregiudizio del diritto di difesa dei contribuenti”.

“Valuteremo i provvedimenti che il Governo metterà in campo, ma per adesso, visto il già grave ritardo accumulato – conclude Miani – è imprescindibile che nelle prossime ore si faccia definitivamente chiarezza per rassicurare contribuenti e professionisti sulle scadenze di lunedì prossimo e sui termini procedurali e processuali ancora pendenti”.

(Così, comunicato del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del 13 marzo 2020)

**Coronavirus. Stop ad
accertamenti fiscali e
verifiche dell'Agenzia delle**

Entrate

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). È questa in sintesi una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che a seguito del Dpcm dell'11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Coronavirus: Commercialisti, subito il rinvio delle scadenze del 16 marzo

Comunicare ufficialmente e immediatamente il rinvio tecnico della scadenza del 16 marzo per il versamento del saldo Iva relativo al 2019 e dell'IVA e delle ritenute fiscali e previdenziali relative al mese di febbraio 2020, senza aspettare il nuovo decreto legge previsto per domani.

E' quanto chiede il Consiglio nazionale al MEF. "La nostra richiesta – afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani – nasce dalla situazione emergenziale nella quale si trovano ad operare le PMI ed i nostri studi in queste ore, avviando processi di smart working dove prima non c'erano e che richiedono tempi fisiologici di riorganizzazione".

Confindustria e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: le proposte condivise per far fronte all'emergenza da COVID-19

Ventidue punti per sostenere imprese e professionisti in crisi per l'emergenza Coronavirus. Gli interventi urgenti in un documento inviato al Governo da Confindustria e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Coronavirus. Il decreto legge con le misure straordinarie in materia di giustizia (compresa quella tributaria)

Nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria di domenica, 8 marzo 2020, n. 60, pubblicato il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»